

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”

**DIPARTIMENTO DI
“RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA”**

**CORSO DI LAUREA IN
“LINGUE, CULTURE E LETTERATURE MODERNE”**

**Classe di laurea L11
LINGUE E CULTURE MODERNE**

REGOLAMENTO DIDATTICO

Coorte 2022-2025

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi e gestionali del Corso di Laurea in “Lingue, culture e letterature moderne” (classe L11), secondo quanto stabilito dall’art. 21 del Regolamento didattico di Ateneo (emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013; adeguato al nuovo Statuto di Ateneo; modificato con DD.RR. n. 3962 del 19.11.2015, n. 430 del 22 febbraio 2016 e n. 2224 del 15.07.2016), nel rispetto della libertà d’insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, l’organo collegiale competente è il Consiglio di Interclasse in Lingue e Letterature straniere (d’ora in poi Consiglio di Interclasse) che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (D.R. n. 3235 del 04.10.2021) e dall’art. 19 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 – Obiettivi formativi e profili professionali

Caratteristiche e obiettivi

La laurea in “Lingue, culture e letterature moderne” fornisce competenze teoriche, metodologiche e applicative nelle aree delle lingue, culture e letterature e straniere moderne, oltre che competenze relative alla lingua, letteratura e cultura italiana. Il laureato in “Lingue, culture e letterature moderne” possiede una padronanza scritta e orale di due lingue straniere, nonché del patrimonio letterario e culturale legato alle due lingue e conoscenze di base nell’ambito della glottodidattica e della didattica delle lingue straniere, delle filologie delle lingue studiate e nell’ambito di discipline artistico-letterarie e storico-filosofiche.

L’acquisizione di tali conoscenze, nonché della capacità di applicazione delle suddette conoscenze, consente al laureato in “Lingue, culture e letterature moderne” di accedere ad attività lavorative che richiedono:

- 1) familiarità con la cultura, la civiltà, la letteratura di cui le lingue studiate sono espressione;
- 2) capacità di scambi linguistici e culturali nel campo della produzione culturale e della traduzione, divulgativa e promozionale, letteraria, editoriale;
- 3) competenze tecniche e metodologiche e capacità di analisi sorretta da un approfondimento delle strutture morfo-sintattiche sia nella lingua orale sia in quella scritta nell’ambito di almeno due lingue straniere e delle loro rispettive culture e letterature, oltre alla lingua e letteratura italiana;
- 4) competenze metodologiche di base relative alla glottodidattica e linguistica;
- 5) mentalità aperta e flessibile predisposta alle variegate realtà culturali e nazionali.

Sbocchi lavorativi e ambiti occupazionali

Il laureato in “Lingue, culture e letterature moderne” in quanto esperto nel settore delle letterature, lingue e culture straniere può fornire consulenze linguistiche in vari settori (editoria, attività artistico-culturali, di promozione letteraria, di giornalismo), lavorando presso enti locali, istituzioni, centri di ricerca, musei, nei settori promozionali o in connessione con l’estero.

Il laureato dimostra ampia padronanza di strumenti bibliografici, banche dati linguistiche, che gli permettono di collaborare alla ideazione e strutturazione di percorsi di apprendimento; possiede altresì la scioltezza comunicativa e la competenza lessicale e morfosintattica che lo rendono competente in una situazione comunicativa, anche nei primi approcci legati eventualmente ad una futura professione docente (la laurea consente l’accesso alle lauree magistrali specifiche e al relativo percorso formativo postlaurea).

Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione al Corso

1. Per iscriversi al Corso di Laurea in “Lingue, culture e letterature moderne” gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti, o del diploma di scuola media secondaria superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo, o, nel caso l’anno integrativo non sia stato attivato, del debito formativo assegnato.

2. È comunque richiesta una buona cultura generale di base, consistente in una buona capacità di esprimersi e argomentare in italiano scritto e orale, con conoscenze di storia, di letteratura e cultura italiana ed europea; è altresì richiesta una buona capacità di leggere e comprendere in maniera critico-analitica testi di vario genere.

3. Il livello di conoscenze posseduto dagli studenti immatricolati viene verificato entro l'inizio del secondo semestre mediante la somministrazione del test dei "Saperi essenziali", obbligatorio ma non selettivo, finalizzato a valutare la preparazione iniziale e a prevedere eventuali interventi di recupero nel corso del primo anno accademico. La settimana entro cui può essere fissato il test è indicata nel calendario didattico. Affinché tutti gli studenti riescano ad assolvere l'obbligo dell'accertamento, possono essere organizzate altre prove e modalità di verifica entro la fine del primo anno. Sono esonerati dal test gli studenti che lo abbiano già sostenuto in altri Corsi di Studio triennali compresi nel Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica; più precisamente sono esonerati dal test gli studenti provenienti dalla stessa classe di laurea L-11 (Culture delle lingue moderne e del turismo) o dalle classi L12 (Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale, Comunicazione linguistica e interculturale), L10 (Lettere), L-1 (Scienze dei beni culturali), L-5 (Filosofia), L42 (Scienze storiche e sociali), L-3 (Discipline dell'audiovisivo, della musica e dello spettacolo) che abbiano già superato il test.

4. Il Consiglio di Interclasse delibera in merito agli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), cioè alle attività di recupero a cui lo studente che non ha superato il test è tenuto a partecipare. Lo studente che non abbia avuto modo di frequentare le attività di recupero, può considerare estinto il debito formativo qualora entro l'iscrizione al secondo anno abbia superato due esami di cui almeno uno annuale. Affinché tutti gli studenti riescano a colmare le lacune accertate, possono essere organizzate altre modalità di recupero (frequenza di seminari, materiale bibliografico in aggiunta a quello previsto dal programma di alcuni insegnamenti, ecc.). Le lacune individuate non precludono l'iscrizione al secondo anno ma dovranno essere colmate entro il primo anno di corso. Anche l'estinzione del debito formativo è perciò obbligatoria. Se lo studente non avrà ottemperato agli obblighi richiesti non potrà sostenere gli esami del secondo anno.

Art. 4 – Frequenza

1. Per legge, un credito formativo universitario corrisponde a 25 ore; una parte di esse (cfr. art. 8 del presente Regolamento) viene a coincidere con la didattica frontale. La frequenza delle lezioni è pertanto necessaria in quanto il superamento dell'esame e il conseguimento dei relativi CFU presuppongono che gli studenti impiegati a tempo pieno abbiano assistito a tale didattica frontale per almeno tre quarti delle lezioni.

2. Gli studenti non frequentanti sono tenuti a prendere contatto con i docenti delle discipline non frequentate per concordare un programma integrativo.

3. Per accertare il rispetto della frequenza, il docente potrà adottare i mezzi di constatazione delle presenze che riterrà didatticamente più idonei, nel rispetto della normativa generale.

4. Si considera frequentante lo studente che abbia partecipato ad almeno il 75% delle lezioni.

5. Gli studenti, anche fuori corso, devono sostenere unicamente all'interno del proprio Corso di Studio gli esami delle discipline curriculari eventualmente presenti in più Corsi di Studio.

Art. 5 – Piano di Studio

1. Il Corso di Studio ha la durata di tre anni accademici.

2. Il Manifesto degli Studi definisce:

a) l'elenco degli insegnamenti impartiti con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, l'eventuale articolazione in moduli e l'indicazione degli insegnamenti di base e degli insegnamenti caratterizzanti;

b) i CFU assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa; le eventuali propedeuticità e l'articolazione oraria per ogni CFU sono riportate nel presente Regolamento.

3. Il Corso di Studio in "Lingue, culture e letterature moderne" comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative di base;

- b) attività formative caratterizzanti;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base o caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività a scelta dello studente;
- e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
- f) attività formative per i tirocini formativi e per le abilità informatiche.

4. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, con i relativi CFU assegnati, e i nominativi dei docenti titolari, è pubblicizzato sul sito del Corso di Studio e può subire variazioni durante il triennio accademico previsto per la revisione del Regolamento (art. 2, c. 6), sulla base dei carichi didattici attribuiti ai docenti e del relativo pensionamento degli stessi.

5. Sono titolari e responsabili di attività formative i docenti di ruolo, i ricercatori universitari, i professori a contratto.

Il Consiglio di Interclasse predisposto un piano di studi organizzato in sei anni, anziché in tre, che consente agli studenti impegnati a tempo parziale di acquisire i CFU in tempi diversificati e comunque superiori rispetto a quelli previsti dal piano di studi ufficiale.

Art. 6 – Cambio di corso nel caso di insegnamenti sdoppiati

1. Gli insegnamenti del Corso di Studio sono di norma sdoppiati, quando ricorrano le condizioni di numerosità previste dalla normativa vigente.

2. Gli studenti (in corso e fuori corso) sono assegnati a ciascun insegnamento sdoppiato secondo criteri organizzativi predisposti dal Corso di Studio.

Art. 7 – Propedeuticità

1. Lo studente è tenuto ad osservare le seguenti propedeuticità:

Per sostenere l'esame di:	è necessario aver sostenuto:
Letteratura italiana	Analisi, interpretazione e redazione di testi (prova scritta)
Letteratura 1	Cultura Lingua e traduzione – 1 anno
Letteratura 2	Letteratura 1 Lingua e traduzione – 2 anno
Lingua e traduzione – 2 anno	Lingua e traduzione – 1 anno
Lingua e traduzione – 3 anno	Lingua e traduzione – 2 anno

2. Si specifica che in tutti gli insegnamenti di Lingua e traduzione la prova parziale scritta è propedeutica all'orale. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle propedeuticità indicate nel presente articolo anche laddove sostengano gli esami in Erasmus.

Art. 8 – Insegnamenti di Lingua e traduzione

1. I CFU assegnati alle attività di Lingua e traduzione e agli altri insegnamenti linguistici (come il modulo di Analisi, interpretazione e redazione di testi) prevedono un rapporto di 5 ore di didattica frontale per ogni CFU. Le attività di lettorato, eventuali attività sulla piattaforma e-learning e attività di studio individuale completano il monte ore totale, di 25 ore per CFU. Per tutti gli altri insegnamenti che non siano quelli linguistici, le ore di didattica frontale prevedono un rapporto di 8 ore per ogni CFU.

2. Gli insegnamenti linguistici rinviano indicativamente ai livelli di conoscenza linguistica, in partenza e in uscita, del QCER (Quadro comune europeo di riferimento – CEFR), a cui si aggiungono anche altre competenze. Con l'eccezione della lingua araba, per cui non sono validi i livelli del QCER, gli studenti raggiungono un livello orientativo di conoscenza linguistica pari al B2 al termine del triennio formativo.

Art. 9 – Lettorato

1. Gli insegnamenti di Lingua e traduzione prevedono una quota di ore a supporto della didattica, svolte da CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistici), ovvero da personale madrelingua qualificato, nel rispetto delle indicazioni previste in materia dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

2. Il dottorato si sviluppa in modo costante e continuativo durante l'anno, offrendo un fondamentale supporto linguistico, anche attraverso l'uso dei laboratori multimediali, di piattaforme *e-learning*, per l'apprendimento di una lingua straniera.

3. Il dottorato si svolge sotto la responsabilità didattica e il coordinamento del docente titolare del rispettivo insegnamento di lingua e traduzione. Il CEL e gli esperti culturali collaborano a tutte le attività previste dall'insegnamento di Lingua e traduzione.

4. La frequenza ai dottorati è fortemente consigliata.

Art. 10 – Tipologia delle forme didattiche

1. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è di tipo convenzionale.

2. I docenti possono utilizzare nella loro attività didattica i supporti informatici e telematici che ritengono più idonei, ivi compresa la piattaforma *e-learning* di Dipartimento, sempre nel rispetto del monte ore del carico didattico loro assegnato.

Art. 11 – Verifiche di profitto

1. Gli esami orali consistono in quesiti relativi ad aspetti teorici e disciplinari. Gli esami scritti consistono in esercizi, traduzioni e composizione. Per superare le verifiche di profitto lo studente deve avere compreso e acquisito le conoscenze teoriche disciplinari e deve saperle applicare. Dovrà inoltre dimostrare di possedere un'adeguata proprietà di linguaggio in lingua italiana e in lingua straniera.

2. La validità di un programma di esame è pari a tre anni accademici (una coorte). Oltre tale durata si rende necessaria l'attualizzazione degli obiettivi formativi e didattici.

3. Lo studente è tenuto ad iscriversi alle prove di verifica tramite il servizio di segreteria on-line Esse3.

4. Mediante le prove scritte si verifica la capacità degli studenti di comprendere, tradurre (per gli esami di Lingua e traduzione) e produrre testi ben strutturati e articolati su argomenti complessi; gli studenti dovranno mostrare consapevolezza e piena padronanza delle strutture morfologiche e sintattiche dell'italiano moderno e delle lingue oggetto di studio, esprimendosi con efficacia discorsiva.

5. La prova scritta di "Analisi, interpretazione e redazione di testi" si articola come segue:

I ANNO – DURATA 3 ORE – DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA

- 1) Riassunto di un testo in prosa
- 2) Commento di un testo poetico

6. Le prove di Lingua e traduzione si articolano come segue nelle varie annualità, fatte salve eventuali specificità legate a ciascuna lingua.

I ANNO - DURATA 3 ORE - DIZIONARIO MONOLINGUE*

1) Comprensione di un testo autentico 2) Produzione scritta: breve composizione, lettera o curriculum vitae (in alternativa: esercizi di riformulazione/trasformazione) 3) Esercizi di verifica strutturale (lessico e morfosintassi) 4) Traduzione in italiano 5) Traduzione dall'italiano.

II ANNO - DURATA 4 ORE - DIZIONARIO MONOLINGUE*

1) Comprensione di un testo autentico 2) Riassunto o produzione scritta 3) Esercizi di verifica strutturale (lessico e morfosintassi) 4) traduzione dall'italiano 5) traduzione in italiano.

III ANNO - DURATA 4 ORE - DIZIONARIO MONOLINGUE E/O BILINGUE (A discrezione del docente)

1) traduzione in italiano 2) traduzione dall'italiano 3) Produzione scritta La struttura delle prove scritte è uguale per ogni curriculum e la specificità curricolare può essere espressa attraverso la scelta opportuna dei testi proposti per l'esame.

* Ad eccezione dell'arabo, per cui è consentito l'uso del dizionario bilingue.

7. Lo studente che ha superato la prova scritta degli insegnamenti di Lingua e traduzione è tenuto a svolgere la prova orale, concludendo così l'esame, entro la medesima sessione dell'anno accademico successivo. In caso contrario è tenuto a rifare la prova scritta.

8. Per quanto riguarda il riconoscimento dell'attività di tirocinio, attività formativa obbligatoria, i risultati ottenuti vengono verificati attraverso attestati di frequenza e relazioni sulla attività svolta.

9. I CFU acquisiti hanno, di norma, validità per un periodo di cinque anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CI dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

Art. 12 – Modalità didattiche differenziate per studenti non impegnati a tempo pieno (NTIP)

1. Coloro che scelgono lo status di studente non impegnato a tempo pieno (NTIP) hanno a disposizione un percorso articolato in 6 anni.

2. Allo studente è data la facoltà di modificare il proprio *status* al momento della iscrizione agli anni successivi.

Art. 13 – Riconoscimento delle attività a scelta dello studente

1. Il numero di CFU previsti per le attività a scelta dello studente è 12.

2. Le attività a scelta mirano ad ampliare il campo di conoscenze e di esperienze dello studente, attraverso l'approfondimento di specifici aspetti disciplinari ovvero la partecipazione a iniziative di tipo culturale promosse dalle istituzioni che operano sul territorio.

3. Tra le attività formative a scelta possono essere selezionati dallo studente anche i corsi per l'acquisizione delle Competenze trasversali; dei complessivi 12 CFU, almeno 6 devono essere utilizzati per un esame, da scegliere all'interno dei Corsi di Laurea di ogni livello attivati nell'Ateneo, in coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio; su tale coerenza la Giunta o il Consiglio di Interclasse si riservano di esprimersi.

4. Le discipline attivate nel Corso di Laurea in "Lingue, culture e letterature moderne" non possono essere sostituite con discipline recanti la stessa denominazione impartite in altri Corsi di Studio.

5. Tra le attività a scelta non è possibile reiterare un esame già superato.

6. Eventuali crediti residui possono essere utilizzati per ulteriori esami, oppure per attività libere (laboratori, seminari, convegni, *stages*), promosse dal Consiglio di Interclasse. È possibile convalidare attività svolte al di fuori dell'offerta formativa o diverse da quelle proposte dal Corso di Studio purché attinenti al percorso formativo.

7. I crediti acquisiti a seguito di esami con esito positivo per insegnamenti liberi o aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Piano di Studio vengono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 14 – Attività di *stage*/tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, sono previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. L'esperienza diretta sul campo consente la sperimentazione concreta dei saperi disciplinari acquisiti nelle attività formative curriculari e mira a sviluppare, oltre alle capacità tecniche, le competenze linguistiche, progettuali e relazionali. Tali attività sono pubblicizzate mediante la pagina web del Corso di Studio o del Dipartimento.

2. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nella misura di 25 ore per CFU.

3. Mediante la piattaforma "P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E." sono attivati i tirocini con le aziende e le istituzioni che si sono precedentemente registrate nella piattaforma e che hanno stipulato una convenzione con l'Università di Bari Aldo Moro. Le convenzioni vengono approvate dal Consiglio del Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica.

4. Lo/la studente/studentessa può scegliere di svolgere il tirocinio in una delle aziende e istituzioni già registrate nella piattaforma oppure proporre a un nuovo ente di registrarsi e stipulare una convenzione con Uniba sempre mediante la piattaforma “P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E.”.

5. Il progetto formativo viene definito nella piattaforma “P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E.” dall’azienda/istituzione scelta dallo/dalla studente/studentessa e deve essere validato dal docente/tutor formativo del Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica.

6. Al termine del tirocinio sarà prodotta una relazione valutativa finale sia dal tutor della struttura ospitante, sia dal docente/tutor interno sia dallo/dalla studente/studentessa.

7. È attivato per gli studenti uno sportello di consulenza in materia di tirocinio (via Garruba n. 6, piano terra).

Art. 15 – Modalità per la mobilità degli studenti

1. Nell’ambito delle collaborazioni internazionali, l’Università promuove e favorisce periodi di studio all’estero presso Università e istituzioni legalmente riconosciute.

2. La Giunta o il Consiglio di Interclasse riconoscono l’attività formativa svolta all’estero e assegnano i relativi ECTS/CFU agli studenti “in entrata” e “in uscita” secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo della mobilità internazionale. Si riconosce altresì l’attività formativa svolta all’estero, nell’ambito di altri programmi internazionali di mobilità approvati, secondo le modalità indicate nelle relative convenzioni bilaterali.

3. La Giunta o il Consiglio di Interclasse deliberano il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero e propongono al Senato Accademico l’equipollenza dei titoli accademici ivi conseguiti, qualora non sia già disposto dalla normativa vigente.

4. Nell’ambito dei programmi di mobilità studentesca presso Università e istituzioni riconosciute dall’Unione Europea, lo studente può essere assegnatario di una sola borsa di studio per soggiorno all’estero per un massimo di dodici mesi, durante l’intero *curriculum* di studi, secondo le modalità e con le eccezioni previste dall’art. 33 commi 5, 6 e 7 del RAD.

5. L’Ufficio Erasmus di Ateneo gestisce le formalità amministrative (bando, graduatorie, contratto individuale, certificati di arrivo e partenza, relazione finale, erogazione del contributo). Il delegato Erasmus del Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica e la Commissione Erasmus gestiscono invece le pratiche relative alla didattica (*Learning agreement* e relative modifiche, piani di studio, riconoscimento degli esami sostenuti), che vengono infine vagliate dalla Giunta o dal Consiglio di Interclasse per la necessaria approvazione.

6. Gli studenti possono contattare i docenti proponenti del proprio scambio per avere informazioni e assistenza didattica specifici.

7. Lo studente all’estero non può effettuare in autonomia cambi relativi al *Learning agreement* senza prima essere stato autorizzato dall’Ufficio competente. Scelte compiute dallo studente in autonomia e sprovviste di autorizzazione non saranno automaticamente convalidate.

7. Lo studente che sostiene l’esame all’estero deve ottenere il totale di crediti necessario perché l’esame sostenuto possa essere convalidato. Non sono previsti riconoscimenti parziali per le attività formative svolte all’estero, secondo la normativa Erasmus.

Art. 16 – Programmazione didattica

1. Il periodo per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio è proposto anno per anno dal Consiglio di Interclasse al Consiglio di Dipartimento ed è illustrato tramite pubblicazione sul sito del Corso di Studio alla voce “Calendario didattico”.

2. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione agli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti. Gli esami di profitto, nel rispetto delle propedeuticità, e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per il Corso di Studio possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

3. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica che si riferiscano comunque a insegnamenti conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

4. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dal Corso di Studio, gli orari di ricevimento dei docenti, il calendario didattico, il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica, nonché quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici mediante l'affissione in appositi albi e mediante la pubblicazione sulla pagina web del Corso di Studio ovvero sulla pagina web personale dei docenti in tempi congrui all'informazione della popolazione studentesca.

5. Le date degli esami di profitto e delle prove di verifica sono stabilite entro il 30 settembre.

6. Annualmente sono fissati undici appelli d'esame, di cui tre corrispondenti alle prove scritte (giugno, settembre, gennaio).

7. Gli esami di laurea si svolgono nell'arco di almeno tre appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da settembre a dicembre; da febbraio ad aprile.

8. Ogni docente è tenuto all'aggiornamento della propria pagina sul sito dei Corsi di Studio, indicando orari di ricevimento ed eventuali variazioni, programmi di insegnamento ed eventuali altre comunicazioni.

Art. 17 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Indicazioni generali

Il Corso di Studio di primo livello in “Lingue, culture e letterature moderne” si conclude con la presentazione di un elaborato scritto (altrimenti detto prova finale o tesi di laurea) a carattere teorico e/o applicativo, il cui argomento è scelto nell'ambito delle discipline curriculari.

L'elaborato è svolto sotto la supervisione di un/una docente guida e costituisce una parte importante del percorso formativo dello/della studente/studentessa, poiché consente di verificare il possesso di spirito critico e capacità di analisi, oltre che le competenze linguistico-espressive e l'autonomia nello sviluppo di percorsi di ricerca.

La prova finale prevista per il Corso di Studio di primo livello in “Lingue, culture e letterature moderne” ha valore di 6 CFU, corrispondenti a 150 ore di lavoro dello/della studente/studentessa. Per la definizione del tema da sviluppare in tale lavoro, lo/la studente/studentessa ha facoltà di optare per un argomento attinente a una o più delle discipline previste nel proprio piano di studio (tra queste si intendono comprese anche le discipline inserite fra le attività formative a scelta), individuandolo liberamente e proponendolo al/alla docente guida oppure scegliendolo in una rosa di proposte che vengono presentate dal/dalla docente guida.

2. Modalità di assegnazione

I laureandi sono tenuti a seguire attentamente le indicazioni fornite dalla Segreteria didattica e dalla Segreteria studenti riguardo alla tempistica per la presentazione del “modulo assegnazione tesi”, del “modulo discussione tesi” e per il caricamento della tesi nel portale “BiblioTeLa”.

La richiesta di assegnazione della tesi di laurea di primo livello può essere presentata dallo studente a partire dalla fine del secondo anno di corso e comunque non meno di sei mesi prima della discussione, durante i quali lo/la studente/studentessa lavorerà con continuità all'elaborato.

Al momento della richiesta lo/la studente/studentessa deve aver acquisito almeno 90 CFU.

Di norma il/la docente guida deve essere un professore ordinario, associato o un ricercatore con cui lo/la studente/studentessa ha sostenuto un esame nell'arco della propria carriera universitaria; può altresì essere docente guida anche un professore a contratto in servizio nell'a.a. in cui è sostenuta la prova finale. Il/la docente guida può revocare l'assegnazione della tesi per gravi motivi o perdurante inattività dello studente.

3. Indicazioni per la stesura

Salvo casi eccezionali, da concordare con il docente guida, l'elaborato scritto dovrà avere una lunghezza di 35-40 cartelle dattiloscritte (complessivamente circa 70.000-80.000 battute); da tale conteggio sono escluse la bibliografia, qualsiasi documentazione allegata, (appendici, tabelle, grafici, ecc.) e la rielaborazione in lingua.

La tesi dovrà essere redatta, di norma, secondo i seguenti parametri:

1. scrittura fronte-retro;
2. almeno 25 righe per pagina (corrispondenti a circa 2000 battute);
3. carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5, margine superiore, inferiore, destro e sinistro 3 cm;
4. la copertina deve riprodurre il frontespizio.

L'elaborato può essere scritto in italiano o nella lingua straniera studiata come prima o seconda lingua. Nel caso venga scritto in italiano, sarà corredato da una rielaborazione in una delle suddette altre lingue. Se redatto in lingua straniera, sarà corredato da una rielaborazione in italiano.

4. Discussione e valutazione dell'elaborato finale

Per il Corso di Studio di primo livello in "Lingue, culture e letterature moderne" la discussione dell'elaborato finale avviene in italiano e nelle due lingue straniere che lo studente ha scelto come prima e seconda lingua.

La discussione dell'elaborato finale avviene in presenza di una Commissione istruttoria. La Commissione istruttoria, nominata dal Direttore del Dipartimento, è composta da un minimo di tre docenti afferenti all'area disciplinare nella quale si inquadra l'elaborato finale e ai settori scientifico-disciplinari coinvolti nella discussione; della Commissione istruttoria fa necessariamente parte il/la docente guida.

All'elaborato e alla discussione possono essere attribuiti da 1 a 7 punti.

Alla valutazione finale, oltre all'elaborato scritto e alla discussione, concorre il voto di ingresso risultante dalla media tra i voti degli esami.

La Commissione istruttoria, dopo un colloquio sulle tematiche trattate nell'elaborato, assegna il punteggio da 1 a 7 e, in considerazione della discussione, propone eventualmente l'attribuzione della lode. Al termine dei lavori, la Commissione istruttoria trasmette il punteggio assegnato (con eventuale proposta di lode) alla Commissione di laurea (composta da almeno sette docenti nominati/nominate dal Direttore del Dipartimento) che procede all'attribuzione della votazione in centodecimi e, qualora indicato, attribuisce la lode; alla fine della sessione di laurea, in una cerimonia pubblica, la Commissione di laurea procede alla proclamazione dei/delle dottori/dottoresse in "Lingue, culture e letterature moderne".

Art. 18 – Riconoscimento di crediti

1. La Giunta o il Consiglio di Interclasse deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro Corso di Studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero. Deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di Studio prescelto.

2. Relativamente al trasferimento degli studenti da un altro Corso di Studio, ovvero da un'altra Università, la Giunta o il Consiglio di Interclasse assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già acquisiti dallo studente, il più possibile coerenti col percorso formativo, secondo criteri e modalità previsti anche dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

4. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del Regolamento ministeriale di cui all'art.2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

5. I crediti eventualmente acquisiti e non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono, comunque, registrati nella carriera universitaria dell'interessato. Gli eventuali crediti non corrispondenti a corsi inclusi nel piano di studi potranno anche essere impiegati, a discrezione dello studente, per l'accREDITAMENTO delle attività formative a scelta.

6. L'iscrizione agli anni successivi al primo dipende dal numero di CFU posseduti dallo studente al momento di presentazione della pratica. Può essere concessa l'iscrizione al II anno allo studente al quale siano stati riconosciuti almeno 24 CFU di lingua; può essere concessa l'iscrizione al III anno allo studente al quale siano stati riconosciuti almeno 48 CFU di lingua.

7. Nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia possono essere riconosciute come crediti; possono essere riconosciute anche altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, per un massimo di 12 CFU. In questi casi e in casi concernenti le carriere degli studenti il Consiglio di Interclasse delibera sulle pratiche studenti su indicazioni della Giunta.

Art. 19 – Riconoscimento certificazioni

1. Lo studente può acquisire CFU se in possesso di un certificato di conoscenze linguistiche. Saranno presi in considerazione soltanto gli attestati riconosciuti dal MIUR, e nello specifico:

- Francese: Alliance Française, Camera di Commercio e d'Industria di Parigi, Centre International d'Études Pédagogiques;
- Inglese: Cambridge ESOL, City and Guilds (Pitman), Edexcel/Pearson Ltd., English Speaking Board (ESB), Pearson-LCCI (London Chamber of Commerce and Industry), International English Language Testing System (IELTS), Educational Testing Service (ETS), London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB), Pearson- EDI, Trinity College London (TLC), Department of English, Faculty of Arts, National Qualifications Authority of Ireland (NQAI-ACELS), Ascentis Anglia;
- Spagnolo: Istituto Cervantes, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Consorzio Interuniversitario CELU;
- Tedesco: Goethe Institut, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD); Telc Language Test

2. I certificati dovranno essere relativi ai livelli B2, C1 e C2, previsti nel quadro di riferimento del Consiglio d'Europa. Gli attestati rilasciati dagli Enti certificatori dovranno riportare l'indicazione dei livelli menzionati.

3. Nessuna delle certificazioni linguistiche summenzionate può esonerare in tutto o in parte dallo svolgimento degli esami di Lingua e traduzione previsti dal percorso di formazione.

4. Lo studente può acquisire CFU se in possesso di certificazioni informatiche, nello specifico: certificazioni ECDL (Full o i primi 4 Moduli), IC3, MOS (Microsoft Office Specialist) e EIPASS (Passaporto Informatico Europeo). Le certificazioni possono sostituire - con attribuzione di CFU - l'esame di Abilità informatiche previsto nel piano di studi dell'offerta formativa.

Art. 20 – Iscrizione agli anni successivi

Per l'iscrizione al successivo anno del Corso di Studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 21 – Tutela dei diritti degli studenti

1. I diritti e le prerogative degli studenti sono garantite e tutelate a norma dell'art. 36 del RAD vigente e dall'apposito Statuto dei Diritti e dei Doveri degli Studenti Universitari.

Art. 22 – Valutazione dell'attività didattica

Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di Interclasse provvede agli adempimenti relativi alla valutazione della didattica e alla comunicazione dei relativi risultati al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione; secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali e con le modalità stabilite dall'ANVUR.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento didattico si rinvia alle norme di legge, allo Statuto, al Regolamento generale di Ateneo, al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento didattico di Dipartimento.

Art. 24 – Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto Rettorale.

**CORSO di LAUREA in
LINGUE, CULTURE E LETTERATURE MODERNE (L-11)
Coorte 2022-2025**

PRIMO ANNO

TEST DEI SAPERI ESSENZIALI

N.	Insegnamento	T.A.F.	CFU¹	Durata
1	Glottodidattica [L-LIN/02] Linguistica generale [L-LIN/01]	A	6	semestrale
2	Analisi, interpretazione e redazione di testi [L-FIL-LET/10] modulo con prova scritta propedeutica a: Letteratura italiana [L-FIL-LET/10]	A	6 + 6	annuale
3	Cultura della lingua 1 a scelta tra: Cultura araba [L-OR/12] Cultura francese [L-LIN/03] Cultura inglese [L-LIN/10] Cultura portoghese [L-LIN/08] Cultura spagnola [L-LIN/05] Cultura tedesca [L-LIN/13]	B	6	semestrale
4	Cultura della lingua 2 a scelta tra: Cultura araba [L-OR/12] Cultura francese [L-LIN/03] Cultura inglese [L-LIN/10] Cultura portoghese [L-LIN/08] Cultura spagnola [L-LIN/05] Cultura tedesca [L-LIN/13]	B	6	semestrale
5	Lingua e traduzione-lingua 1 a scelta tra: Lingua e traduzione - lingua araba [L-OR/12] Lingua e traduzione - lingua francese [L-LIN/04] Lingua e traduzione - lingua inglese [L-LIN/12] Lingua e traduzione - lingua portoghese [L-LIN/09] Lingua e traduzione - lingua spagnola [L-LIN/07] Lingua e traduzione - lingua tedesca [L-LIN/14]	B	12	annuale
6	Lingua e traduzione-lingua 2 a scelta tra: Lingua e traduzione - lingua araba [L-OR/12] Lingua e traduzione - lingua francese [L-LIN/04] Lingua e traduzione - lingua inglese [L-LIN/12] Lingua e traduzione - lingua portoghese [L-LIN/09] Lingua e traduzione - lingua spagnola [L-LIN/07] Lingua e traduzione - lingua tedesca [L-LIN/14]	B	12	annuale
	Attività a scelta dello studente	D	6	
	SUBTOTALE CFU		60	

SECONDO ANNO

7	Filologia della lingua 1 o 2: Filologia e linguistica germanica [L-FIL-LET-15] per inglese e tedesco Filologia e linguistica romanza [L-FIL-LET/09] per francese, spagnolo, portoghese	B	6	semestrale
8	Letteratura della lingua 1 a scelta tra: Letteratura araba [L-OR/12] Letteratura francese [L-LIN/03] Letteratura inglese [L-LIN/10] Letteratura portoghese [L-LIN/08] Letteratura spagnola [L-LIN/05] Letteratura tedesca [L-LIN/13]	B	6	semestrale
9	Letteratura della lingua 2 a scelta tra: Letteratura araba [L-OR/12] Letteratura francese [L-LIN/03] Letteratura inglese [L-LIN/10] Letteratura portoghese [L-LIN/08] Letteratura spagnola [L-LIN/05] Letteratura tedesca [L-LIN/13]	B	6	semestrale
10	Lingua e traduzione-lingua 1 (come per il primo anno)	B	12	annuale
11	Lingua e traduzione-lingua 2 (come per il primo anno)	B	12	annuale
12	Discipline letterarie. Un esame a scelta tra: Letteratura italiana e società [L-FIL-LET/10] Letteratura italiana moderna e contemporanea [L-FIL-LET/11] Letterature comparate [L-FIL-LET/14]	C	6	semestrale
13	Storia moderna [M-STO/02]	A	6	semestrale
-	Tirocini	F	3	
-	Abilità informatiche	F	3	
SUBTOTALE CFU			60	

¹ Per Traduzione, 1 CFU = 5 h; per le altre materie, 1 CFU = 8 h.

TERZO ANNO				
14	Letteratura della lingua 1 (come per il secondo anno)	B	6	semestrale
15	Letteratura della lingua 2 (come per il secondo anno)	B	6	semestrale
16	Lingua e traduzione-lingua 1 (come per il primo anno)	B	12	annuale
17	Lingua e traduzione-lingua 2 (come per il primo anno)	B	12	annuale
18	Discipline artistiche: Storia dell'arte moderna [L-ART/02] Storia della musica moderna e contemporanea [L-ART/07] Storia del cinema [L-ART/06]	C	6	semestrale
19	Un esame a scelta tra: Filosofia del linguaggio [M-FIL/05] Semiotica del testo [M-FIL/05] Filosofia teoretica [M-FIL/01] Letteratura latina [L-FIL-LET/04]	C	6	semestrale
20	Esame a scelta dello studente	D	6	
-	Prova finale	E	6	
		SUBTOTALE CFU	60	
20	TOTALE ESAMI	TOTALE CFU	180	